ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

CRINT
COMMISSIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
COSTITUITA NEL 1983

I compiti del curatore dell'eredità giacente

LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA E LA DEVOLUZIONE DEI BENI

SCHETTINO MARIA

Avvocato Curatore presso il Tribunale di Milano

20 ottobre 2022

I casi di cessazione della procedura di curatela

L'art. 532 c.c. attraverso la dizione "cessazione della curatela" fa riferimento alla venuta meno dello stato di giacenza dell'eredità, circostanza che può verificarsi quando:

1) Accettazione da parte di uno dei chiamati;
2) Vengono meno i beni successori;
3) Post apertura successione, i chiamati (legittimi o testamentari) rinunciano all'eredità (denominata vacante), che verrà quindi devoluta allo Stato (art. 586 c.c.);
4) venir meno dell'attivo ereditario in ragione dei pagamenti nei confronti dei creditori e dei legati;
5) prescrizione del diritto ad accettare l'eredità da parte del chiamato (10 anni ex art. 480 c.c.);
6) l'accertata mancanza di eredi (eredità vacante)

Brevi cenni sul rendiconto

Ai sensi dell'art. 531 c.c. il rendiconto rappresenta un vero e proprio obbligo del curatore.

È disciplinato dalle stesse norme che disciplinano il rendiconto da effettuarsi nella procedura di accettazione con beneficio d'inventario

Nell'eredità giacente permette il controllo ai creditori e ai legatari (in quanto possibili destinatari dell'azione di regresso nei loro confronti proponibile da parte dei creditori ex art. 495 c.c.). E' prassi diffusa che debba essere presentato anche al chiamato dell'eredità.

Il Tribunale in composizione monocratica è competente ad approvare il rendiconto (art. 782 c.p.c.). Il giudice esercita un controllo a posteriori sull'attività di ordinaria e straordinaria amministrazione svolta dal Curatore

Non è sottoposto a particolari vincoli di forma e contenuto ma deve ispirarsi ai principi civilistici in tema di redazione di documenti contabili, fornendo una esposizione della gestione:

- chiara
- veritiera
- corretta

DEVOLUZIONE DEI BENI

Nell'ipotesi in cui l'eredità sia stata accettata da parte dell'erede legittimo e/o testamentario, dopo avere depositato la copia autentica dell'accettazione e/o della pubblicazione del testamento, il curatore dovrà avviare tutta l'attività necessaria alla cessazione della procedura.

Analogamente a quanto accade per la devoluzione allo Stato, il curatore dopo avere ottenuto l'approvazione del rendiconto (che il Giudice richiederà venga approvato dall'erede) e la liquidazione del suo compenso, dovrà sottoporre al Giudice l'istanza di devoluzione del patrimonio all'erede.

Atto conclusivo del curatore per la chiusura della procedura
Successivamente alla consegna dei beni allo Stato o all'erede, il curatore dovrà predisporre una relazione finale in modo che il Giudice possa dichiarare la chiusura della procedura.

Devoluzione in favore dell'erede

Attività necessaria

Previa autorizzazione giudiziale, con annesso deposito della documentazione necessaria, si procede con la seguente attività

1) **Immissione in possesso immobili e relativo verbale**
2) **Consegna beni mobili/mobili registrati**
3) **Trasferimento liquidità**

N.B. QUANDO SUSSISTONO SOLO BENI IMMOBILI E MOBILI, CON ASSENZA DI LIQUIDITA', SI CONSIGLIA DI CHIEDERE LA DEVOLUZIONE CONDIZIONATA AL PREVIO PAGAMENTO DEL COMPENSO DEL CURATORE DA PARTE DELL'EREDE ACCETTANTE.

Devoluzione dei beni in favore dello Stato

In assenza di successibili, l'art. 586 che l'eredità si di diritto devoluta alla Stato, che non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

La devoluzione in favore dello Stato ricorre:

1) **Quando non vi sono altri successibili, sia ex lege (familiari entro i 6° grado) sia testamentari.**

   In tale ipotesi verranno ricompresi anche i seguenti casi:

   a) assenza di successibili in senso assoluto;

   b) l'unico successibile sia persona di cui si ignori l'esistenza;

   c) si ignori l'esistenza di parenti o disposizioni testamentarie.

2) Quando vi è delazione successiva, perché è venuta meno la chiamata ereditaria di altri chiamati, per indegnità, invalidità di testamento, prescrizione di accettazione, rinunzia all'eredità (solo quando è decorso il termine entro cui è possibile revocare tale rinunzia ex art. 525 c.c.

Devoluzione in favore dello Stato

ATTIVITA' NECESSARIA

L'eredità vacante viene acquisita direttamente dall'Agenzia del Demanio mediante una procedura che prevede:

1) l'effettuazione del sopralluogo;
2) la redazione della relazione tecnico-estimativa;
3) la predisposizione di una determina da parte del Direttore della Struttura competente;
4) la redazione del verbale di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato;
5) la trascrizione nei registri immobiliari e aggiornamento dei sistemi informativi.

Sarà l'Agenzia del Demanio, pertanto, a svolgere l'attività necessaria con la partecipazione passiva del curatore.

RELAZIONE FINALE E CONTESTUALE ISTANZA CHIUSURA PROCEDURA

Senza vincolo di forma, la relazione finale consta di uno scritto nel quale si informa il Giudice competente dell'avvenuta attività conclusiva in ragione:

1) dell'approvato rendiconto;
2) della liquidazione del compenso e relativo prelievo, autorizzato previo deposito fattura;
3) pagamento creditori e spese procedura;
4) devoluzione in favore di eredi / Stato.

N.B. E' PRASSI RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE DELL'AVVENUTA CHIUSURA.